

Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Relazione illustrativa

1. La normativa regionale vigente in materia di mercato del lavoro

Nella Regione Toscana la materia del mercato del lavoro è disciplinata dalla l.r. 32/2002, da ultimo modificata dalla l.r. 59/2014, che stabilisce che la Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario, mentre alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro che la stessa l.r. 32/2002 non riserva espressamente alla Regione. Le stesse province garantiscono inoltre l'integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

La citata l.r. 59/2014:

- ha istituito l'Agenzia regionale del lavoro quale ente regionale dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile con strutture territoriali periferiche denominate centri per l'impiego, alla quale attribuire le funzioni ed i compiti in materia di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro a suo tempo conferiti alle Province e alla quale attribuire in prospettiva il personale delle Province stesse;
- ha rinviato ad una legge successiva l'avvio dell'Agenzia stabilendo che le province continuassero ad esercitare le funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche del lavoro in vista di una definizione normativa delle competenze sulla materia.

Tali disposizioni hanno trovato conferma nella l.r. 3 marzo 2015, n. 22 di riordino delle funzioni provinciali che ha rinviato (art 1 comma 7) ad una successiva legge il riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro in attesa dell'approvazione dei decreti legislativi di attuazione del Jobs Act.

2. Il quadro normativo nazionale di riferimento

Nel corso dell'anno 2015 sono intervenuti alcuni provvedimenti normativi nazionali di cui si è dovuto tenere conto per la stesura della proposta di legge in oggetto:

1) In primo luogo **l'avvio della riforma costituzionale**, che modifica le competenze legislative dello Stato e delle Regioni e in particolare il novellato art. 117 della Costituzione, che al comma 2, lettera o) nel testo licenziato dal Senato il 13 ottobre 2015, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia delle politiche attive del lavoro. Inoltre il nuovo articolo 116 della Costituzione prevede la possibilità di attribuire alle Regioni forme e condizioni particolari di autonomia.

2) In secondo luogo il **decreto legge 78/2015, convertito in legge 125/2015**, che all'articolo 15 ha stabilito che:

- il Governo, le Regioni e le Province autonome procedessero alla stipula di un Accordo, con la finalità di gestire congiuntamente e in forte spirito di leale collaborazione la fase di

transizione verso un diverso assetto delle competenze per garantire la continuità di funzionamento dei Centri per l'impiego con l'impegno di individuare le modalità più opportune perchè il personale in essi impiegato potesse continuare ad operare senza soluzioni di continuità assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni medesime.;

- la puntuale attuazione dell'accordo quadro, che ha validità per le annualità 2015 e 2016, avvenga con la stipula di specifiche convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione.

Con il citato Accordo quadro, sottoscritto il 30 luglio 2015, lo Stato e le Regioni si sono impegnati a reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato in misura pari a 2/3 a carico del ministero e di 1/3 a carico delle Regioni e a sottoscrivere singole convenzioni tra Ministero e singola Regione con l'obiettivo di individuare linee di collaborazione al fine di valorizzare le buone prassi realizzate nei contesti regionali.

3) In terzo luogo il **D.Lgs. 14/09/2015, n. 150** che ha dato avvio al processo di trasferimento delle funzioni stabilendo che spetta alla Regione:

- α) definire la strategia regionale per l'occupazione;
- β) assolvere i compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro;
- χ) garantire l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati "centri per l'impiego";
- δ) prevedere misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio;
- ε) gestire i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
- φ) gestire le procedure di avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione nei casi previsti dalla normativa;
- γ) gestire il sistema informativo del lavoro regionale in coerenza con gli standard e con le procedure definite per il sistema informativo unico di supporto alla gestione delle politiche del lavoro.

Il d.lgs. 150/2015 stabilisce inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli con ciascuna Regione una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le Regioni devono garantire l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego.

3. La convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Toscana sui servizi per l'impiego (DGR 1023/2015)

Ad oggi la Giunta regionale ha approvato, con DGR 26 ottobre 2015 n. 1023, lo schema di convenzione con il Ministero del Lavoro, che è stata sottoscritta in data 5 novembre, la quale prevede che:

- la Regione sottoscriva apposite convenzioni con le province e la città metropolitana per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, mediante il ricorso a uno o più dei seguenti istituti:
 - assegnazione temporanea alla Regione;
 - avvalimento del personale da parte della Regione;
- la Regione concorra finanziariamente al sostegno dei costi del personale impiegato nei servizi per l'impiego;
- gli atti posti in essere dal personale di cui sopra siano imputati alla Regione;

- con riferimento al personale di cui sopra, i poteri datoriali e organizzativi siano delegati da parte delle Province/Città Metropolitana alla Regione.

5. La proposta di legge in materia di mercato del lavoro

Con la presente proposta di legge, la Regione, in attesa della riforma costituzionale del titolo V, che definirà un nuovo assetto delle competenze, detta disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 150/2015 attribuendo a se stessa, a partire dal 1 gennaio 2016, le funzioni di programmazione e di gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro previa sottoscrizione con le Province e la Città metropolitana di Firenze di una apposita convenzione, in attuazione della convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego e dei relativi uffici. Conseguentemente con la presente proposta di legge vengono sospese le disposizioni regionali relative all'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro e viene stabilito che entro settembre 2018, la Giunta regionale provvederà alla revisione delle disposizioni della lr 32/02 in materia di mercato del lavoro.

Articolato

L'articolo 1, al comma 1 richiama l'oggetto e la finalità della legge che è quella di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro e a tal fine stabilisce le disposizioni di prima attuazione per recepire nell'ordinamento regionale quanto previsto dal d.lgs. 150/2015 che, come sopra indicato, attribuisce alla Regione le competenze in materia di mercato del lavoro. Con il comma 2 è stabilito che la Regione, a decorrere dal primo gennaio 2016, assume le funzioni e i compiti relativi ai servizi e alle politiche del lavoro in attuazione alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con il comma 3 viene disposto che le disposizioni della legge regionale 32/2002, che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad essa connesse si intendono riferite alla Regione. La scelta adottata è stata quella di non fare una modifica puntuale delle norme relative al mercato del lavoro rinviandola al 2018 quando sarà definito l'assetto delle competenze istituzionali sulla materia.

L'articolo 2 elenca le funzioni della Regione, indicate dal d.lgs. 150/2015, con riferimento alla programmazione e alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro, alla responsabilità dei centri per l'impiego e alla gestione integrata dei servizi da questi erogati e infine alla individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale.

L'articolo 3 stabilisce che la Regione, in attuazione della convenzione sottoscritta con il Ministero, stipulerà apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro. In particolare, il comma 2 stabilisce che con le convenzioni:

- sarà individuato il personale degli uffici in avvalimento e in comando impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego alla data del 1 gennaio 2016 e sui quali la Regione eserciterà poteri direttivi e organizzativi;
- saranno definite le modalità di utilizzo delle sedi nelle quali opera il personale in avvalimento e in comando;
- saranno quantificati gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.

Le convenzioni possono altresì prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, qualora questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più

province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.

Per il trattamento economico del personale, il comma 3 stabilisce che è determinato ed erogato dall'ente di appartenenza mentre la Regione provvederà al rimborso delle relative somme.

L'articolo 4 stabilisce che gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana di Firenze, destinati all'esercizio delle funzioni, sono a carico della Regione, mentre alla gestione delle sedi continuano a provvedere le province e la Città metropolitana di Firenze che assicurano altresì l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tal fine dispongono la proroga dei contratti in essere ove necessario.

L'articolo 5 stabilisce, al primo comma, che la legge ha efficacia per l'intero periodo di transizione verso il nuovo assetto del mercato del lavoro, ovvero per il triennio 2016-2018, a condizione che non intervengano norme statali di modifica dell'assetto organizzativo delineato dal D. Lgs. 150/2015, nonchè subordinatamente al rinnovo della convenzione con il Ministero che prevede il contributo finanziario statale agli oneri di funzionamento.

Il secondo comma sospende l'efficacia degli articoli da 21 ter a 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 relativi all'Agenzia regionale del lavoro.

Il terzo comma stabilisce il termine del 30 settembre 2018 per la presentazione da parte della Giunta Regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro al Consiglio regionale.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 22 bis nella l.r. 32/02 per stabilire che con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in particolare per recepire e attuare le nuove disposizioni sullo stato di disoccupazione.

L'articolo 7 abroga le disposizioni dell'articolo 40 commi da 3 a 5 e 41 della l.r. 59/2014. Si tratta delle disposizioni transitorie della l.r. 59/2014 che rinviano ad una legge successiva l'avvio dell'Agenzia e stabiliscono che le province continuino ad esercitare le funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche del lavoro in vista di una definizione normativa delle competenze sulla materia.

L'articolo 8 stabilisce il concorso della Regione e la relativa copertura finanziaria della spesa per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2016, 2017 e 2018.

L'articolo 9 introduce una norma transitoria per stabilire che, fino alla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 22 bis della l.r. 32/02, come modificato dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni del regolamento, emanato con d.p.g.r. 7/R/2004 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, in quanto compatibili con il d.lgs. 150/2015.

L'articolo 10 stabilisce che la proposta di legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT. Tale disposizione è finalizzata a sottoscrivere le convenzioni per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro con le province e la Città Metropolitana di Firenze entro il 31 dicembre 2015.